

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2023, n. 27-7523

**Individuazione delle strutture ricadenti nel punto 23B) e 23C) della D.G.R. 14.09.09, n. 25-12129, autorizzate in sanatoria al mantenimento dell'operatività in deroga a quanto previsto dalla DGR n. 18-4534 del 14.01.2022. Approvazione criteri per il rilascio di un nuovo termine per la conclusione dei lavori.**



Seduta N° 399

Adunanza 09 OTTOBRE 2023

Il giorno 09 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesio ICARDI - Fabrizio RICCA

**DGR 27-7523/2023/XI**

**OGGETTO:**

Individuazione delle strutture ricadenti nel punto 23B) e 23C) della D.G.R. 14.09.09, n. 25-12129, autorizzate in sanatoria al mantenimento dell'operatività in deroga a quanto previsto dalla DGR n. 18-4534 del 14.01.2022. Approvazione criteri per il rilascio di un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- con deliberazione n. 25-12129 del 14.09.2009 la Giunta regionale ha definito i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie, nonché del mantenimento dell'operatività per quelle non ancora in possesso di idoneo titolo autorizzativo, in relazione alle diverse situazioni in cui le stesse operano;
- il suddetto provvedimento prevedeva:
  - al punto 23/B) che i presidi pubblici e privati operanti secondo il cosiddetto regime di "mantenimento autorizzativo" di cui alla DGR 38/1992 o di "registrazione", e quindi privi di titolo autorizzativo in relazione a una delle tipologie definite dalla DGR n. 25/2009 stessa, eseguissero gli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali previsti per le singole tipologie per acquisire la relativa autorizzazione al funzionamento entro il 31.12.2013, pena la revoca del provvedimento in forza del quale operano;
  - al punto 23/C) che i presidi pubblici e privati con autorizzazione al funzionamento in regime transitorio come RSA o come RAF per anziani non autosufficienti, di cui alla DGR 41-42433 del 1995, potessero presentare istanza di accreditamento unitamente a una dichiarazione d'impegno a produrre, entro il 31.10.2011 per i pubblici ed entro il

29.10.2010 per i privati, un progetto definitivo di adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo, da realizzarsi entro 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza stessa;

- con Deliberazioni n. 1-2730 del 18.10.2011 e n. 54-1035 del 09.02.2015, la Giunta Regionale ha prorogato i termini suddetti, successivamente uniformati per tutte le varie fattispecie, ulteriormente prorogati fino al 30.06.2019 con DGR n. 85-3823 del 4 agosto 2016, prevedendo requisiti gestionali maggiori e migliorativi del servizio, per bilanciare la mancata piena adesione alle norme richieste, nonché a compensazione dei disagi subiti dagli ospiti a causa del protrarsi dei lavori;
- con DGR n. 28-6724 del 06.04.2018, ad integrazione della suddetta DGR 85-3823/2016, sono state previste ulteriori casistiche per il mantenimento dell'operatività e, se del caso, dell'accreditamento, mantenendo comunque il termine del 30.06.2019 per la realizzazione dei lavori;
- con D.G.R. n. 3-954 del 31.01.2020, sono state indicate ulteriori condizioni per il mantenimento dell'operatività, fissando il termine del 31.12.2021 per la realizzazione dei lavori;
- con D.G.R. n. 18-4534 del 14.01.2022 si è ritenuto di:
  - a. mantenere l'operatività dei suddetti presidi consentendo loro di terminare i lavori di messa a norma entro il 31.12.2022, purchè ricadenti nelle situazioni e alle condizioni analiticamente declinate per le specifiche casistiche nell'Allegato A della DGR n. 3-954 del 31 gennaio 2020;
  - b. mantenere le limitazioni previste nell'allegato A della DGR n. 3-954 del 31 gennaio 2020 e precisamente la sospensione di nuovi inserimenti relativamente ai posti letto ancora nei regimi di cui al punto 23B) della DGR n. 25-12129/2009 e la sospensione dell'accreditamento dei posti letto in regime transitorio di cui all'art. 23C) della DGR 25-12129/2009, fino all'ottenimento dell'autorizzazione in regime definitivo.

Dato atto che:

- ai sensi delle Deliberazioni suddette, la validità temporale dei pareri favorevoli di compatibilità di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativi agli interventi di alcune strutture con posti letto ricadenti nel punto 23B) della DGR 25-12129/2009, già rilasciate in deroga al 3%, coincide con i termini stabiliti dai suddetti provvedimenti per la realizzazione degli interventi;
- con e-mail depositate agli atti del Settore regionale "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" è stato chiesto alle Commissioni di Vigilanza delle ASL un aggiornamento circa gli adeguamenti da effettuarsi da parte delle strutture risultanti ancora nei regimi di cui ai punti 23B) e 23C) della DGR 25-12129/2009;

Preso atto che, dalle relazioni depositate agli atti del suddetto Settore regionale, risulta che molti presidi hanno terminato i lavori e hanno ottenuto la relativa autorizzazione al funzionamento o l'iter risulta in corso, ma restano ancora alcune strutture che non hanno terminato i lavori in quanto:

- il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia da Covid-19 ha inciso oltre che sull'aspetto economico, anche su quello organizzativo, rendendo in alcuni casi impossibile la prosecuzione dei lavori già iniziati o comportando un rallentamento degli stessi;
- in alcuni casi la complessità e la dimensione dei lavori hanno comportato tempistiche più lunghe del previsto, aggravate dalle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, anche a causa delle conseguenze della crisi ucraina.

Preso atto, altresì, che tra i presidi suddetti risulta anche la Casa di Riposo della Città di Asti, non più operativa dal dicembre 2022 e attualmente sottoposta ad attività liquidatoria a seguito di nomina

di un collegio di Commissari liquidatori nominati dal Tribunale di Asti.

Rilevato, pertanto, che allo stato attuale risultano ancora quindici strutture che, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici regionali, necessitano di una sanatoria per il periodo di attività svolto dal gennaio 2023 in deroga a quanto previsto dalla DGR n. 18-4534/2022, nonché di nuovi criteri per definire un termine per completare i lavori di adeguamento. Le strutture suddette, elencate nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, presentano notevoli differenze tra di loro relativamente ai tempi necessari a concludere le opere.

Preso atto che sussiste un interesse manifestato dai legali rappresentanti delle strutture a concludere i lavori di adeguamento dei presidi mantenendo l'operatività degli stessi e stante l'interesse pubblico di garantire la continuità del servizio, la cui interruzione, anche in considerazione del contesto attuale pesantemente segnato dalle criticità di cui sopra, potrebbe causare pesanti conseguenze organizzative e territoriali, si ritiene di individuare un ulteriore termine ultimo per la conclusione dei lavori da stabilirsi puntualmente per ciascuna struttura in base alla relativa situazione aggiornata dei lavori.

Ritenuto, pertanto, di demandare alla Direzione Welfare, Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, all'interno del limite del termine ultimo del 30 settembre 2026, la ridefinizione di una data per la comunicazione di fine lavori per ciascuna struttura di cui all'allegato 1 suddetto, previa valutazione della situazione aggiornata dell'intervento e dei tempi tecnici strettamente necessari a concludere le opere di riqualificazione residuali, ancora da effettuare, fermo restando che in ogni caso entro il 31.12.2026 dovrà essere acquisita l'autorizzazione al funzionamento in regime definitivo.

Ritenuto, altresì, di stabilire che ai fini della ridefinizione di una data per la conclusione dei lavori e per mantenere l'operatività le strutture devono:

- presentare al Settore regionale suddetto il progetto per l'adeguamento, nonché il cronoprogramma per la realizzazione completa dello stesso, entro il 15.11.23;
- terminare i lavori di messa a norma entro il termine stabilito con determinazione dirigenziale del Settore regionale suddetto, purchè ricadenti nelle situazioni e alle condizioni analiticamente declinate per le specifiche casistiche nell'Allegato A della DGR n. 3-954 del 31 gennaio 2020;
- comunicare al Settore regionale suddetto e alla Commissione di vigilanza dell'ASL competente per territorio, tramite PEC, con cadenza definita nel provvedimento di concessione della proroga, gli aggiornamenti sull'andamento dei lavori.

Rilevato, altresì, che si rende necessario:

- mantenere le limitazioni previste nell'allegato A della DGR n. 3-954 del 31 gennaio 2020 e precisamente la sospensione di nuovi inserimenti relativamente ai posti letto ancora nei regimi di cui al punto 23B) della DGR n. 25-12129/2009 e la sospensione dell'accreditamento dei posti letto in regime transitorio di cui all'art. 23C) della DGR 25-12129/2009, fino all'ottenimento dell'autorizzazione in regime definitivo;
- stabilire che per le strutture di cui ai punti 23B) e 23C) della DGR 25-12129/2009 che non saranno oggetto di proroga, verificata l'impossibilità di acquisire una autorizzazione al funzionamento in regime definitivo, le Commissioni di vigilanza dovranno procedere alla revoca del titolo al funzionamento;
- stabilire che la validità temporale dei pareri favorevoli di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativi agli interventi delle strutture con posti letto ricadenti nel punto 23B) della DGR 25/2009, rilasciate in deroga al 3%, coincide con la data prevista nel provvedimento di conclusione dei lavori relativo a ciascuna struttura.

Tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.

vista la L.R. 08.01.2004, n. 1

vista la DGR n. 25-12129 del 14.09.2009

vista la DGR 46-528 del 04.08.2010

vista la DGR n. 1-2730 del 18.10.2011

vista la DGR n. 54-1035 del 09.02.2015

visto il DM 19 marzo 2015

visto il D.lgs 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

vista la DGR n. 85-3823 del 04.08.2016

vista la DGR n. 28-6724 del 06.04.2018

vista la D.G.R. n. 31-7088 del 22 giugno 2018

vista la DGR n. 3-954 del 31 gennaio 2020

vista la D.G.R. n. 18-4534 del 14.01.2022

attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

1. di individuare le strutture ricadenti nel punto 23B) e 23C) della DGR n. 25-12129/2009 che non hanno ancora terminato gli adeguamenti strutturali necessari al conseguimento dell'autorizzazione al funzionamento in regime definitivo, elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, beneficiarie dell'autorizzazione in sanatoria;
2. di demandare alla Direzione Welfare, Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, l'adozione dei provvedimenti di ridefinizione del termine ultimo per la conclusione dei lavori per ciascuna struttura di cui all'allegato 1, previa valutazione della situazione aggiornata dell'intervento e dei tempi tecnici strettamente necessari a concludere le opere di riqualificazione residuali, ancora da effettuare, termine che non potrà essere superiore al 30 settembre 2026;
3. di stabilire che - ai fini della ridefinizione della data per la conclusione dei lavori e per continuare a mantenere l'operatività, in deroga a quanto disposto con 18-4534 del 14.01.2022,

le strutture devono:

- presentare entro il 15.11.23 al Settore regionale suddetto il progetto per l'adeguamento ed il cronoprogramma per la sua realizzazione;
  - terminare i lavori di messa a norma entro il termine stabilito con determinazione dirigenziale del settore programmazione socio-assistenziale, standard di servizio e qualità, purchè ricadenti nelle situazioni e alle condizioni analiticamente declinate per le specifiche casistiche nell'Allegato A della DGR n. 3-954 del 31 gennaio 2020;
  - comunicare al Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità e alla Commissione di vigilanza dell'ASL competente per territorio, tramite PEC, con cadenza definita nel provvedimento di concessione della proroga, gli aggiornamenti sull'andamento dei lavori;
4. di stabilire il mantenimento dell'operatività per ciascuna struttura autorizzata dal Dirigente del Settore regionale suddetto, nel rispetto delle condizioni e termini di cui alla presente deliberazione, fermo restando che in ogni caso entro il 31.12.2026 dovrà essere acquisita l'autorizzazione al funzionamento in regime definitivo;
  5. di mantenere le limitazioni previste nell'allegato A della DGR n. 3-954 del 31 gennaio 2020 fino all'ottenimento dell'autorizzazione in regime definitivo;
  6. di stabilire che per le strutture di cui ai punti 23B) e 23C) della DGR 25-12129/2009 che non saranno oggetto di nuovi termini per la conclusione dei lavori, verificata l'impossibilità di acquisire una autorizzazione al funzionamento in regime definitivo, le Commissioni di vigilanza dovranno procedere alla revoca del titolo al funzionamento;
  7. di stabilire che la validità temporale dei pareri favorevoli di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativi agli interventi delle strutture con posti letto ricadenti nel punto 23B) della DGR 25/2009, rilasciate in deroga al 3%, coincide con la data prevista nel provvedimento di conclusione lavori relativo a ciascuna struttura;
  8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7523-2023-All\_1-ALLEGATO\_1-ELENCO.pdf

1.



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**ALLEGATO 1**  
**STRUTTURE ANCORA RICADENTI NEL PUNTO 23B) E 23C) DELLA DGR 25-121129 DEL 14.09.2009**

DENOMINAZIONE PRESIDIO	INDIRIZZO	COMUNE	ASL
PICCOLA CASA DI PRONTO SOCCORSO	VIA PROVVIDENZA 5	CASALE MONFERRATO	AL
RESIDENZA PER ANZIANI LA SERENELLA	VIA SERENELLA 24	NOVI LIGURE	AL
OPERA PIA OSPIZIO CESARE BUZZI	VIA ROMA 8	ENVIE	CN1
CdR REGINA MONTIS REGALIS	VIA GIOLITTI 6	MONDOVI'	CN1
ISTITUTO SANTA TERESA	VIA GIOLITTI 21	MONDOVI'	CN1
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	VIA DUCCIO GALIMBERTI 12	MOROZZO	CN1
CdR ALBA ROSA	VIA CARRU' 35	PIOZZO	CN1
CdR SUORE MISSIONARIE DELLA PASSIONE	PIAZZA S. CATERINA 9	VILLANOVA MONDOVI'	CN1
PENSIONATO SANTO NATALE	CORSO FRANZIA 166	TORINO	CITTA' DI TORINO
ASILO INFANTILE-CASA RIPOSO DON MANFREDI	VIA DON MARTINO GEDDA 2 _ LOC. ALICE SUPERIORE	VAL DI CHY	TO4
RESIDENZA MADONNA DELLE GRAZIE	VIA SANTUARIO PIOVA 3	CINTANO	TO4
OPERA PIA FACCIO FRICHIERI	VIA S. PELLICO 2	CARIGNANO	TO5
CdR UMBERTO I E MARGHERITA DI SAVOIA	VIA DEL PORTO 60	CARMAGNOLA	TO5
CASA SOGGIORNO ANZIANI SAN GIUSEPPE	VIA ALDO MORO 2	CASTELNUOVO DON BOSCO	TO5
RSA _EX CASA PROTETTA	VIA DANTE ALIGHIERI 10	SANTHIA'	VC